KH5RHFCV.AOOCSHU.REGISTRO
UFFICIALE.I.0003937.27-10-2025.h.16:41

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MUR

Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissario straordinario per gli alloggi universitari

ORDINANZA N. 8 DEL 27 OTTOBRE 2025

Il Commissario Straordinario per gli alloggi universitari, Ing. Manuela Manenti, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024

VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, e in particolare l'articolo 5 "*Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari*" che ha istituito il Commissario straordinario per gli alloggi universitari, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO quanto disposto dal suindicato articolo 5 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che al comma 1 stabilisce che "*Il Commissario straordinario, […] opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41*";

VISTO l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale stabilisce che il Commissario straordinario *"[…] ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata […] in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea"*;

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante *"Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *"Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"*, e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

VISTO l'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante *"Norme sul diritto agli studi universitari"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - "*Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)*";

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio 12 settembre 2023 (12259/23), di modifica della Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, con la quale, relativamente alla Riforma 1.7, è stata disposta la trasformazione dell'obiettivo M4C1-28 in un traguardo, relativo all'aggiudicazione di un primo insieme di contratti per la realizzazione di ulteriori alloggi per studenti, nonché la modifica dell'obiettivo M4C1- 30 il quale, nella nuova formulazione, prevede la "*Creazione e assegnazione di almeno 60 000 posti letto aggiuntivi in base alla legge 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, o al nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29 , riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti*";

VISTA la Decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/2023), con la quale, relativamente alla riforma 1.7, è stata disposta tra le altre la modifica della descrizione della misura e dell'obiettivo M4C1-30 al 30 giugno 2026, il quale, nella nuova formulazione, ora prevede *"Creazione di almeno 60.000 posti letto supplementari conformemente alla legislazione pertinente, tra cui la Legge n. 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, e il nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1- 29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti*";

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., recante *"Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale*

di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e, in particolare, il target M4C1-30, in scadenza al T2 2026, che prevede la creazione di 60.000 posti letto per studenti universitari;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, pubblicata in G.U. del 17 novembre 2022, n. 269;

VISTO in particolare, l'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *"Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari"*, tramite il quale è stato introdotto l'articolo 1 bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato *"Nuovo housing universitario"*;

VISTO l'articolo 1-*bis* della Legge 4 novembre 2000, n. 338, recante la disciplina del *"Nuovo housing universitario"*;

VISTO in particolare il comma 1 del suindicato articolo 1-*bis* della legge 4 novembre 2000, n. 338, ai sensi del quale *"Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma"*;

VISTO in particolare il comma 11 del predetto articolo 1 *bis* della legge 4 novembre 2000, n. 338, ai sensi del quale *"Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, ((...)) come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di*

credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, attraverso il quale è stato adottato il bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori che intendono realizzare nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7- *"Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti"* prevista dalla Missione 4, Componente 1 *"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università"* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, dell'articolo 1-*bis* della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 765 del 31 maggio 2024, recante Modifica del DM 481 del 26 febbraio 2024;

VISTO in particolare l'articolo 16 del citato DM 481/2024 nella parte in cui prevede che "*Sui soggetti gestori degli interventi finanziati nell'ambito del presente decreto, in qualità di soggetti attuatori degli interventi gravano i seguenti obblighi, assunti con l'inserimento dell'intervento nel decreto di ammissione al finanziamento e con la successiva sottoscrizione dell'atto d'obbligo di accettazione del finanziamento: (...) d. il tempestivo completamento degli interventi, nei termini e nei modi stabili dal decreto di concessione; per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione dell'intervento, con una proporzionale riduzione del contributo*";

VISTO in particolare l'art. 17 del medesimo DM 481/2024 nella parte in cui prevede che il contributo e, ove applicabile, le agevolazioni fiscali di cui al successivo articolo 18, possono essere revocati, in tutto o in parte, in presenza di una delle condizioni elencate al comma 1 del medesimo articolo 17;

VISTO in particolare l'art. 15, comma 3 del citato DM 481/2024, come modificato dall'ordinanza commissariale n. 6 del 3 giugno 2025ai sensi del quale le variazioni del numero di posti letto *«saranno ammissibili anche nel caso in cui i posti letto risultanti siano inferiori al minimo stabilito dal bando (n. 20) e comunque non inferiori pari a 18 posti letto».*

VISTO in particolare l'Allegato C recante "Standard minimi dimensionali e qualitativi delle residenze universitarie" con particolare riferimento al paragrafo 1.2 ai sensi del quale *"Gli edifici oggetto di acquisto, locazione o altra forma di godimento destinati a residenza per studenti, devono essere, per quanto possibile, integrati nel contesto cittadino al fine di costituire un continuum nel tessuto sociale e dei servizi. Il servizio abitativo deve essere dislocato in modo da poter usufruire dei necessari servizi*

complementari alla funzione residenziale e alle funzioni connesse alle attività di tempo libero degli studenti. La dislocazione delle residenze per studenti deve tener conto della facile raggiungibilità delle sedi universitarie e dei servizi che possono maggiormente interessare la popolazione studentesca. A tal fine devono essere considerate le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino";

VISTO il Decreto interministeriale n. 1439 del 29 dicembre 2022 adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economica e delle Finanze in Attuazione dell'art. 25, comma 11, del D.L. 144 del 23.09.2022, convertito in legge 17.11.2022, n. 175;

RICHIAMATA l'ordinanza Commissariale n. 3 del 23 gennaio 2025 che modifica le disposizioni di cui gli artt. 7 e 8 del DM 481/2024, con la quale, tra l'altro, si è eliminato il vincolo del 70% di camere singole sul totale di posti letto previsti in ogni intervento;

RICHIAMATA l'ordinanza Commissariale n. 5 del 7 aprile 2025 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 con particolare riferimento all'art. 7 e all'Allegato D al citato Decreto;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con particolare riferimento agli articoli 47, 75 e 76.

VISTE le proposte di intervento ad oggi pervenute in riscontro al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024;

TENUTO CONTO della necessità di adottare ogni utile iniziativa al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 comma 1 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 *"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"* convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56", garantendo il corretto utilizzo delle risorse finanziarie all'uopo assegnate, pari a 1.198 milioni di euro ai sensi del DM MEF 6 agosto 2021 e ss.mm.ii;

RICHIAMATA la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 04 giugno 2025 che richiama la scadenza del 31 agosto 2026, così come disposto dall'art.18 comma 4 lettera i) del REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, quale

scadenza ultima per il completamento di tutti i traguardi e degli obiettivi per l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR;

CONSIDERATA l'esigenza di semplificare e di specificare e di chiarire le diverse fasi in cui si articola il procedimento volto all'erogazione del contributo e al raggiungimento del Target, nonché l'ineludibile necessità di accertare lo stato di avanzamento delle opere e l'effettiva messa a disposizione dei posti letto da parte dei soggetti gestori;

CONSIDERATA, inoltre, l'esigenza di specificare e di chiarire i termini di decorrenza dell'attività di gestione e la decorrenza del vincolo di destinazione funzionale dell'immobile a residenza universitaria.

DISPONE

Articolo 1 – Modifiche al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024

Per le motivazioni richiamate in premessa, al Decreto Ministeriale 26 febbraio 2024, n. 481 e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2 comma 3 sostituire il "*30 giugno 2026*" con il "*31 agosto 2026*";
b) All'articolo 3 commi 1 e 3 sostituire il "*30 giugno 2026*" con il "*31 agosto 2026*";
c) All'articolo 6 comma 2 sostituire il "*30 giugno 2026*" con il "*31 agosto 2026*";
d) All'articolo 7 comma 1 lettera d) dopo le parole "*per un numero di posti letto non inferiore a"* sostituire "*n. 20 (venti)*" con "*n. 18 (diciotto)*" e dopo le parole "*in scadenza al"* sostituire il "*30 giugno 2026*" con il "*31 agosto 2026*";
e) All'articolo 7 comma 1 lettera e) dopo le parole "*con la sola eccezione che per gli studentati*" eliminare la parola "*diffusi*";
f) All'articolo 8 comma 3 aggiungere il seguente periodo: "*Qualora, a seguito dell'autorizzazione acquisita ai sensi del presente comma e dell'espletamento procedura comparativa, la graduatoria non sia sufficiente a coprire tutti i posti destinati a studenti DSU, i posti rimasti disponibili possono essere assegnati agli studenti più meritevoli tra quelli ospitati a condizione che venga applicata la tariffa destinata a studenti DSU almeno fino al raggiungimento della soglia del 30% dei posti ammessi a finanziamento*.";
g) All'articolo 9 comma 8 dopo le parole "*numero di posti letto non inferiore a n."* sostituire "*20 (venti)*" con "*18 (diciotto)*";
h) All'articolo 10 comma 3 aggiungere il seguente periodo: "*Resta fermo quanto previsto dall'art. 11 ai fini dell'impegno delle risorse e dell'effettivo accesso al contributo.*";
i) All'articolo 11 comma 3 dopo le parole "*a pena di"* sostituire "*definanziamento della richiesta*" con "*decadenza*";

j) All'articolo 11 comma 3 ultimo periodo dopo le parole "*Le risorse*" aggiungere "*, ivi comprese quelle relative alle agevolazioni fiscali previste,*";
k) All'articolo 12 comma 3 ultimo periodo dopo le parole "*garanzia bancaria o assicurativa"* eliminare le parole "*condizionata al rispetto*" e aggiungere le parole "*a copertura"*; dopo le parole "*nel periodo di*" eliminare le parole "*riferimento del contributo di*"; dopo la parola "*gestione,*" aggiungere le parole "*da stipularsi sulla base di schemi messi a disposizione dalla Struttura Commissariale.*";
l) All'Art. 13 comma 1 dopo le parole "*obiettivi intermedi e finali, con"* eliminare la parola "*conclusione*" e aggiungere le parole "*termine di ultimazione*"; dopo le parole "*collaudo dei lavori"* eliminare le parole "*entro il 30 aprile 2026, funzionali alla*" e aggiungere "*e di effettiva*"; dopo le parole "*messa a disposizione dei posti letto"* eliminare le parole "*al più tardi entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30 fissata al 30 giugno 2026*" e aggiungere "*fissato al 15 luglio 2026.*";
m) All'Art. 13 comma 3 dopo le parole "*dal cronoprogramma delle attività approvate"* aggiungere le parole "*l'ultima delle quali sarà la relazione finale.*"; eliminare il successivo seguente periodo "*La comunicazione di messa a disposizione dei posti letto deve essere trasmessa al MUR per il tramite del Commissario entro lo stesso termine del 30.06.2026 attraverso l'invio della propedeutica all'attivazione del sopralluogo da parte dell'Agenzia del Demanio per la verifica della Fase 3.*" e aggiungere i seguenti periodi: *" La Struttura Commissariale, in base allo stato di avanzamento dell'intervento rilevabile dalle relazioni bimestrali e finale, provvede all'attivazione dei sopralluoghi da parte dell'Agenzia del Demanio, diversificati in 3 FASI: FASE 1 all'avanzamento del 25% dei lavori, FASE 2 all'avanzamento del 75% dei lavori, FASE 3 a conclusione dell'intervento. La relazione finale, propedeutica all'erogazione del contributo, potrà essere trasmessa anche successivamente alla dichiarazione di messa a disposizione dei posti letto di cui al successivo comma 3 bis, e comunque entro il 31 ottobre 2026.*";
n) All'Art. 13 aggiungere il comma 3 bis così formulato: "*Ai fini del raggiungimento del target PNRR relativo alla misura in oggetto, entro il termine del 15 luglio 2026 il soggetto proponente deve comunicare al MUR, per il tramite del Commissario, l'effettiva messa a disposizione dei posti letto, trasmettendo una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato, iscritto al relativo collegio/ordine professionale, redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso assevera: (a) la data di effettiva ultimazione dell'intervento, b) il numero dei posti letto resi disponibili, c) il rispetto dei requisiti del bando, del progetto ammesso a contributo, completo di tutti i servizi offerti. Tutti i modelli della documentazione richiamata dal presente articolo sono pubblicati al seguente link: sito https://www.mur.gov.it/it/housing-universitario.";*

o) All'articolo 13 comma 5 sostituire il "*30 giugno 2026*" con il "*31 agosto 2026*";
p) All'articolo 13 comma 6 sostituire il "*30 giugno 2026*" con il "*15 luglio 2026*";

q) All'articolo 13 comma 7 dopo le parole "*variazioni di cui al successivo Art. 15"* aggiungere le parole "*o di istanze respinte precedentemente alle modifiche apportate dalle Ordinanze Commissariali.";*

r) All'articolo 14 comma 1 sostituire il "*30 giugno 2026*" con il "*31 agosto 2026*";
s) All'articolo 14 comma 2 sostituire il "*30 giugno 2026*" con il "*31 agosto 2026*";
t) All'articolo 14 comma 3 sostituire il "*30 giugno 2026*" con il "*31 agosto 2026*";
u) All'articolo 15 comma 3 quarto periodo sostituire il "*31 marzo 2026*" con il "*31 maggio 2026*";
v) All'articolo 15 comma 3 quinto periodo dopo le parole "*in cui i posti letto risultanti siano*" eliminare le parole "*inferiori al minimo stabilito dal bando (n. 20) e comunque non inferiori*";

w) All'articolo 15 comma 3 sesto periodo dopo le parole "*che non incidono su numero*" aggiungere le parole "*e tipologia (in singola e in doppia)*";
x) All'articolo 15 comma 3 settimo periodo dopo le parole "*planimetria aggiornata dello stato di fatto*" aggiungere le parole "*e una relazione contenente la descrizione delle modifiche apportate, corredate da una asseverazione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo collegio/ordine professionale, redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che le modifiche apportate "non incidono su numero dei posti letti, sul numero e tipologia dei servizi e sulle superfici AF2, AF3 e AF4 e sono rispondenti ai requisiti di cui al presente Decreto".*";
y) All'articolo 15 comma 4 sostituire il "*30 giugno 2026*" con il "*31 agosto 2026*";
z) Aggiungere l'Articolo 15 bis così formulato:

Art. 15 bis - Decorrenza dell'attività di gestione

"*1. Ai fini del riconoscimento dell'adempimento degli obblighi previsti dall'Avviso di cui al DM 481/2024, il vincolo dei 12 anni di attività di gestione dello studentato avrà decorrenza dalla data di trasmissione della asseverazione di cui al comma 3 bis dell'art. 13 (effettiva messa a disposizione dei posti letto), corredata dalla presentazione della convenzione stipulata con l'organismo per il diritto allo studio territorialmente competente ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DM 481/2024 ovvero dal bando autonomo, adeguatamente pubblicizzato, adottato dal Soggetto Attuatore previa autorizzazione ministeriale come previsto dal richiamato art. 8, comma 3, del suddetto Avviso, fatta salva la verifica positiva del Demanio.*

Qualora l'esito della verifica dell'Agenzia del Demanio non sia positivo, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 bis dell'art. 13, non potrà considerarsi efficace e qualsiasi attività intrapresa nel periodo precedente non potrà in alcun modo essere riconosciuta dal Ministero. In tal caso l'efficacia decorrerà dalla data del successivo verbale di sopralluogo con esito positivo effettuato dall'Agenzia del Demanio."

aa) All'articolo 16 comma 1 lettera d) dopo le parole "*dandone comunque comunicazione*" aggiungere le parole "*nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di effettiva messa a*

disposizione dei posti letto e"; dopo le parole *"nella relazione finale"* aggiungere le parole "*di cui all'art. 13 comma 3"*;

bb) All'articolo 16 comma 1 lettera f) secondo periodo dopo le parole "*stante la scadenza*" eliminare le parole "*del 30 aprile 2026 per il collaudo e del 30 giugno 2026*" e aggiungere le parole: *"del 15 luglio 2026 per la conclusione dell'intervento"*; dopo le parole "*comunicazione di messa a disposizione dei posti letto,*" aggiungere le parole "*come da asseverazione"* e dopo le parole "comma 3*,*" aggiungere la parola "*bis"*;

cc) All'articolo 17 comma 1 lettera b) e comma 4, sostituire il "*30 giugno 2026*" con il "*31 agosto 2026*";

dd) Allegato C al DM 481/2024 al PARAGRAFO 1 punto 1.2 al quarto periodo, dopo le parole "*trasporto pubblico cittadino*" aggiungere le parole "*o percorribili con navette o altri mezzi di trasporto messi a disposizione dal soggetto gestore, con affidamento di servizio a operatore economico qualificato, con frequenza delle corse e dimensioni dei mezzi adeguati al numero degli studenti ospitati nell'housing con costi già compresi nella tariffa o con prezzi (giornalieri/mensili/annuali) paragonabili con quelli del servizio pubblico locale.*"

Articolo 3 – Disposizioni finali

Le modifiche apportare al Bando 481/2024 dalla presente trovano applicazione anche alle candidature già presentate o decretate alla data di adozione della presente Ordinanza.

Per tutto quanto non espressamente modificato dalla presente Ordinanza, restano salve le procedure e le previsioni di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024, nonché ove compatibili con le modifiche intervenute – di ogni altro atto o regolamento ad esso connesso o conseguente.

La presente Ordinanza sarà trasmessa ai competenti Organi di controllo

Il Commissario straordinario

Ing. Manuela Manenti

Firmato digitalmente da
MANENTI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA